

Publicato il 20/06/2024

N. 02714 2024 **REG.PROV.CAU.**
N. **06773/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6773 del 2024, proposto da Maria Sinatra, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero della Giustizia, Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni - Commissione Ripam, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Serena Savona, Rosalba Maggiore, Desirè Sisalli, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva anche con istanza di misura cautelare monocratica ai sensi

dell'art. 56 c.p.a.,

- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base

distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo n°157 unità - pubblicata il 14.06.2024, nella parte in cui la ricorrente non figura invece che ivi essere collocata con il punteggio totale di 37,50 punti;

- della comunicazione del 18.06.2024, con la quale i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi ripartite per distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

- di ogni altro connesso, presupposto, propedeutico e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ravvisati i presupposti ex art. 56 c.p.a. per l'adozione di misure cautelari provvisorie;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Palermo, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del *fumus*, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di controinteressati;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine, per non pregiudicare l'interesse generale, di fissare la camera di consiglio del 9 luglio 2024 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, con abbreviazione dei termini;

P.Q.M.

- ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;

- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO